

## ART. 26.

È applicabile alle Casse rurali e alle Casse agrarie l'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge e modificato con la legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Il trattamento tributario di cui al predetto articolo si intende limitato alle sole operazioni di credito agrario.

(È approvato).

## ART. 27.

Le Società che pur non essendo costituite in forma di Società cooperative in nome collettivo abbiano la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria devono modificare tale loro denominazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 28.

È accordato un termine di due anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti per conformarsi alle disposizioni dei capi II e III della presente legge.

Il termine di cui sopra potrà essere in casi speciali prorogato con provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze.

A questo articolo l'onorevole camerata Bianchini, insieme con gli onorevoli camerati Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valery, Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Bascone, Capri-Cruciani, aveva presentato il seguente emendamento:

« *Alle parole:* è accordato un termine di due anni, *sostituire:* È accordato un termine di tre anni ».

Quest'emendamento è stato accettato dal Governo.

ACERBO. *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Sì.

PRESIDENTE. Il relatore lo accetta?

D'ANGELO. *relatore.* Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole camerata Bianchini, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Ministro ha già dichiarato, invece, all'inizio della discussione, di non poter accettare l'emendamento aggiuntivo della Commissione. Il relatore che cosa ha da osservare?

D'ANGELO. *relatore.* Quale emendamento?

PRESIDENTE. Lo ha scritto lei! È il secondo comma del testo della Commissione.

D'ANGELO, *relatore.* Prego l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste di volerlo accettare. Vi possono essere dei casi veramente eccezionali, in cui gli stessi tre anni potranno essere insufficienti.

Ritengo che, piuttosto che accettare l'emendamento del camerata Bianchini, sarebbe più conveniente adottare il testo della Commissione, per queste considerazioni: come ho detto, le immobilizzazioni rappresentano cifre relativamente modeste, però vi sono delle regioni d'Italia, e tra queste la Sicilia, in cui le Casse rurali, nel periodo in cui comperare e vendere significava guadagnare, hanno comprato beni immobili, soprattutto per quotizzarli o trasformarli culturalmente. Tali Casse, quindi, si trovano con immobilizzazioni notevoli. Se noi accordiamo alle Casse rurali il solo termine di tre anni per potere uniformarsi alle disposizioni del capo terzo che riguarda le operazioni, costringiamo queste Casse rurali a vendere ad ogni costo, direi meglio a svendere i terreni che, com'è noto, sono spesso in via di trasformazione fondiaria.

Non si tratta qui di imporre un termine senza limitazione. Il Ministro dell'agricoltura, nella sua saggezza, esaminerà caso per caso, e considererà poi la convenienza o meno di accordare queste proroghe.

Non credo convenga rinunciare alla possibilità di queste proroghe, e prego perciò il Ministro di voler accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Le ragioni addotte dal camerata D'Angelo mi hanno convinto ad accettare l'emendamento dell'onorevole Bianchini, che portava da due a tre anni il termine, per ragione di questi immobilizzi di cui è oberata qualche Cassa rurale della Sicilia. Però, se accettassi l'emendamento, con cui viene data al Governo la facoltà di proroga, è certo che alla fine dei tre anni nessuna Cassa rurale si sarebbe messa a posto. Per questa ragione, tenendo conto delle precedenti esperienze in materia (ricordo specialmente le concimaie), non posso accettare l'emendamento; così